

COMUNE DI CADEMARIO



REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE



INDICE

CAPITOLO I°	pagina
Definizione e amministrazione	
Art. 1 - Definizione	5
Art. 2 - Protezione Chiesa S. Ambrogio	5
Art. 3 - Sorveglianza - amministrazione	5
Art. 4 - Suddivisione	5
Art. 5 - Concessioni	5 - 6
a) diritto di sepoltura	6
b) tempo prescritto per le sepolture	6
Art. 6 - Salme di estranei	6
Art. 7 - Autopsie	6
Art. 8 - Esumazioni	6
Art. 9 - Disposizioni d'igiene	6
Art. 10 - Area divenuta libera	7
CAPITOLO II°	
Polizia	
Art. 11 - Orari	7
Art. 12 - Divieti di ingresso	7
Art. 13 - Divieti di commercio	7
Art. 14 - Manutenzione	7
Art. 15 - Rifiuti	7
Art. 16 - Lavori nel cimitero	8
Art. 17 - Danni e furti	8
Art. 18 - Termine delle concessioni e procedura per spurgo di concessioni scadute	8
Art. 19 - Abbandono di tombe	8
CAPITOLO IV°	
Inumazioni in campi comuni e ventennali	
Art. 20 - Definizione	9
Art. 21 - Designazione dei posti	9
Art. 22 - Concessioni	9
Art. 23 - Durata	9
Art. 24 - Effetto delle concessioni	9
Art. 25 - Possibilità di sepoltura	9
Art. 26 - Casse e urne	9 - 10

Art. 27 - Misure	10
Art. 28 - Scavi e monumenti funebri	10
Art. 29 - Spurgo in superficie	10
Art. 30 - Rinnovo delle concessioni	10

CAPITOLO V°

Inumazioni in posti a tempo indeterminato

Art. 31 - Definizione	11
Art. 32 - Concessioni	11
Art. 33 - Durata	11
Art. 34 - Effetto delle concessioni	11
Art. 35 - Possibilità di sepoltura	11
Art. 36 - Casse e urne	11
Art. 37 - Scavi e monumenti funebri	11 - 12

CAPITOLO VI°

Loculi cinerari

Art. 38 - Definizioni	12
Art. 39 - Concessioni	12
Art. 40 - Durata	12
Art. 41 - Effetto delle concessioni	12
Art. 42 - Possibilità di deponia di ceneri o resti	12 - 13
Art. 43 - Chiusura celle - iscrizioni	13
Art. 44 - Esumazioni	13

CAPITOLO VII°

Ossario

Art. 45 - Ossario comune	13
--------------------------	----

CAPITOLO VIII°

Servizi funebri

Art. 46 - In generale	14
Art. 47 - Orari	14
Art. 48 - Esecuzione della fossa	14

CAPITOLO IX°

Tariffe

Art. 49 - a) Aree ventennali	14
b) Aree a tempo indeterminato	14 - 15
c) Loculi cinerari	15

CAPITOLO X°

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50 - Facoltà del Municipio	15
Art. 51 - Penalità	15
Art. 52 - Applicazione contestazioni	15
Art. 53 - Abrogazione diritti transitori	16
Art. 54 - Entrata in vigore	16
Art. 55 - Altre disposizioni	16
Approvazioni	16

CAPITOLO I°

Definizione e amministrazione

Art. 1
Definizione Il cimitero del Comune di Cademario sorge ai mapp. 582 e 583 RFD, di proprietà comunale. E' il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi prestabiliti e disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2
Protezione Chiesa S. Ambrogio L'area è inserita all'interno del perimetro della zona di protezione della Chiesa di S. Ambrogio. La zona di protezione ha lo scopo di tutelare il monumento d'importanza nazionale, considerato il suo alto valore monumentale e storico. Ogni trasformazione nella zona è soggetta all'autorizzazione del Dipartimento competente e per esso dell'Ufficio protezione monumenti storici.

Art. 3
Sorveglianza Amministraz. Il Municipio in collaborazione con il medico delegato amministra e sorveglia sul rispetto del presente regolamento e delle leggi a tal riguardo applicabili.

Art. 4
Suddivisione L'area del cimitero è così suddivisa:
a) area comune
b) area a tempo determinato
c) area a tempo indeterminato, di cui:
• tombe di famiglia
• loculi cinerari
d) ossario

CAPITOLO II°

Concessioni, inumazioni e tumulazioni

Art. 5
Concessioni Le aree di cui all'art. 4 possono essere concesse a favore di:

a) diritto di sepoltura a) persone decedute attinenti di Cademario, domiciliate o dimoranti a Cademario;

- b) per le persone non domiciliate decedute entro la giurisdizione e residenti fuori Comune non attinenti di Cademario il Municipio si riserva di decidere caso per caso;
- c) di persone non attinenti o non più domiciliate nel Comune, decedute fuori giurisdizione comunale, ma aventi diritto di sepoltura in posti con concessione a tempo indeterminato.

b) tempo prescritto per le sepolture Nessuna salma può essere sepolta nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

Art. 6 Salme di estranei Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale. Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle constatazioni di legge. Resta riservata l'applicazione della tassa come al presente regolamento.

Art. 7 Autopsie Non sono autorizzate l'inumazione e l'autopsia delle salme se non trascorse le ore di osservazione prescritte dal medico delegato o dal medico che ha redatto il certificato di morte.

Art. 8 Esumazioni Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono ad autorizzazione del Municipio.

Art. 9 Disposizioni d'igiene In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle prescrizioni ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.

Art. 10 Area divenuta libera Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna immediatamente a disposizione del Municipio senza rimborso di alcuna tassa.

CAPITOLO III°

Polizia

- Art. 11
Orari
- L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.
- Art. 12
Divieti di ingresso
- E' severamente vietato l'accesso al cimitero con cani o altri animali. E' pure vietato circolare con veicoli a motore senza l'autorizzazione del Municipio.
- Art. 13
Divieti di commercio
- Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.
La vendita di fiori può essere autorizzata fuori dal cimitero, in luogo appositamente designato, previa autorizzazione e versamento della tassa di concessione secondo il Regolamento comunale.
- Art. 14
Manutenz.
- La manutenzione e pulizia di bordure fino al limite dei viali, lapidi o altre strutture è a carico dei parenti o concessionari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta o avviso all'albo a spese degli eredi. L'altezza dei sempreverdi, fiori o altre piantagioni non dovrà superare i cm 80 e non sporgere dall'area assegnata.
- Art. 15
Rifiuti
- Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe e dei sentieri e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti negli appositi contenitori secondo le separazioni imposte tra i rifiuti vegetali e solidi. Gli innaffiatoi devono essere riposti accanto alle fontane esistenti o nel luogo espressamente indicato.
- Art. 16
Lavori nel cimitero
- I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma devono esservi trasportati già in condizione di essere posti in opera. Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e di rifacimento che, per la loro

natura, non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

Art. 17
Danni e furti Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori. E' pure esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

Art. 18
Termine delle concessioni e procedura per spurgo di concessioni scadute Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale. Tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà degli eredi, i quali provvedono entro il termine indicato ad asportare il tutto dal cimitero. Se entro detto termine non venisse disposto in tal senso, il Municipio provvederà allo spurgo ed all'allontanamento del materiale, disponendo come meglio riterrà opportuno, addebitando le spese agli eredi. I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro un mese dallo stesso passano in proprietà al Comune che ne disporrà liberamente.

Art. 19
Abbandono di tombe Per le tombe di cui all'art. 4 cpv. b) e c) risultanti abbandonate, valgono le seguenti disposizioni:

- il Municipio pubblica un avviso sul foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno. Se entro tale termine l'avviso dovesse andare deserto, la concessione ritorna al Comune che potrà assegnarla a un nuovo concessionario alla tariffa corrente, previo lo spurgo da farsi a spese del Comune stesso. I monumenti funebri e accessori verranno distrutti.

CAPITOLO IV°

Inumazioni in campi comuni e ventennali

- Art. 20
Definizione
- a) Sono considerate aree per sepolture **comuni** quelle concesse come tali nel rispetto dell'art. 5 e così indicate nel piano generale allestito dal Municipio. Il Comune fornirà una croce di legno recante il nome del defunto. Queste inumazioni avvengono nei normali campi a ventennio. Il Municipio si fa carico dei costi di sepoltura.
- b) Sono considerate aree per sepolture **ventennali** quelle concesse come tali nel rispetto dell'art. 5 e così indicate nel piano generale allestito dal Municipio.
- Art. 21
Designazione dei posti
- La disposizione dei posti viene determinata dal Municipio che ne farà menzione nel piano generale e deve, di regola, essere in ordine progressivo. Casi particolari verranno esaminati dal Municipio volta per volta.
- Art. 22
Concessioni
- Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva.
- Art. 23
Durata
- Le concessioni di ogni area in campo comune o ventennale hanno la durata di 20 anni.
- Art. 24
Effetto delle concessioni
- Le concessioni di aree per sepolture comuni e ventennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alle scadenze o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.
- Art. 25
Possibilità di sepoltura
- Ogni area può ospitare al massimo due salme.
In aree già occupate possono essere collocate ceneri o resti di altre salme nel seguente grado di parentela con i coniugi, genitori, figli, fratelli
- Art. 26
Casse e urne
- Le salme devono essere depositate unicamente in casse di legno dolce. Non è permessa la formazione di tombe in muratura o di altri manufatti. Le salme che a causa di trasporti da altro Cantone o dall'estero a causa malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate ad una profondità di m 2,20.
Le urne per le ceneri o i resti devono essere in metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
- Art. 27
- Le tombe dei campi comuni e ventennali devono avere in superficie le

Misure seguenti dimensioni

- ⇒ lunghezza ml 2.00
- ⇒ larghezza ml 1.00
- ⇒ profondità ml 1.80 per tombe semplici
- ⇒ ml 2.60 per tombe sovrapposte

Art. 28 Tutti gli oneri derivanti dallo scavo sono a carico del concessionario. E' fatto
Scavi e obbligo di sistemare l'area entro un anno. I progetti per i monumenti funebri
monumenti devono essere sottoposti per approvazione al Municipio che li sottopone per
funebri approvazione all'Ufficio monumenti storici.

Le dimensioni prescritte sono di

- ⇒ lunghezza ml 1.80
- ⇒ larghezza ml 0.80
- ⇒ altezza ml 1.20

Art. 29 Alla scadenza delle concessioni non viene eseguito lo spurgo in profondità.
Spurgo in Agli eredi è lasciata la facoltà, a loro spese, di procedere all'esumazione dei
superficie resti onde collocarli in altre aree già concesse, nei limiti previsti dal presente
regolamento o in altro cimitero. Tale operazione dev'essere conclusa entro
tre mesi dall'avviso di spurgo ed è soggetta ad autorizzazione.
I resti non esumati che si rinvengono alla riapertura della fossa al momento di
una nuova sepoltura vengono composti nello stesso luogo, ma a maggiore
profondità.

Art. 30 Alla scadenza del termine stabilito è ammesso il rinnovo della concessione, a
Rinnovo giudizio del Municipio, per ulteriori 10 anni.
delle In caso di mancato rinnovo e trascorsi almeno venti anni dall'ultima sepoltura,
concessioni il Municipio ha la facoltà di procedere allo spurgo.
Nel caso di nuove sepolture dovrà essere effettuato, a carico del
concessionario, lo spurgo nel rispetto delle disposizioni date dalla Legge
sanitaria cantonale.

CAPITOLO V°

Inumazioni in posti a tempo indeterminato

- Art. 31
Definizione Sono definiti a tempo indeterminato le tombe di famiglia concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicata nel piano generale nel rispetto dell'art. 5.
- Art. 32
Concessioni Le concessioni sono rilasciate dal Municipio in qualsiasi momento, e sino ad esaurimento.
- Art. 33
Durata Le concessioni date in precedenza per aree a tempo indeterminato si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione. Dietro richiesta, ai concessionari possono essere concessi rinnovi per periodi di 30 anni.
- Art. 34
Effetto delle concessioni Le concessioni di aree a tempo indeterminato non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alle scadenze le aree ritornano in primo possesso del Comune.
- Art. 35
Possibilità di sepoltura Hanno diritto di sepoltura nelle aree a tempo indeterminato le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia. S'intendono parte della famiglia i consorti, i suoceri, gli ascendenti e i discendenti. Per casi eccezionali il Municipio si riserva di decidere caso per caso su istanza del concessionario.
- Art. 36
Casse e urne Per tutte le sepolture a tempo indeterminato è obbligatoria la doppia cassa di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico. Le urne per le ceneri o i resti devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
- Art. 37
Scavi e monumenti funebri Tutti gli oneri derivanti dallo scavo, dalla formazione della tomba e la posa del monumento funebre sono a carico del concessionario. E' fatto obbligo di sistemare l'area entro un anno. E' obbligatoria la posa di monumenti funebri, la cui altezza non deve oltrepassare i ml 1,20. Il progetto deve essere approvato dal Municipio dietro preavviso dell'ufficio per la protezione dei monumenti storici.

CAPITOLO VI°

Loculi cinerari

- Art. 38
Definizioni
- Nei loculi cinerari sono collocate le ceneri o i resti delle persone decedute secondo quanto stabilito dall'art. 5 cpv. a).
- Art. 39
Concessioni
- Le concessioni sono rilasciate dal Municipio secondo un preciso piano di occupazione delle celle. La concessione è data al momento del decesso o al momento della presentazione delle domande per il deposito delle ceneri. L'attribuzione del loculo, salvo deroghe del Municipio per casi speciali, avviene dall'alto in basso e da sinistra a destra seguendo la numerazione progressiva fissata dal Municipio. E' esclusa la scelta del posto.
- Art. 40
Durata
- Le concessioni di loculi hanno la durata massima di 99 anni a partire dal momento dell'occupazione della prima urna. I loculi dati in concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la durata fissata dal vecchio regolamento a tempo indeterminato. E' facoltà del Municipio rientrare in possesso di qualsiasi loculo concesso quando ciò si renda necessario da motivi quali l'ampliamento o la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente ed esegue, a spese del Comune, la traslazione delle urne o cassette per resti.
- Art. 41
Effetto delle concessioni
- Le concessioni di loculi non costituiscono un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di traslazione della salma il concessionario scade nei relativi diritti.
- Art. 42
Possibilità di deponia di ceneri o resti
- Unitamente alla prima urna cineraria, nella medesima cella può essere depositata, con diritto di iscrizione sulla lastra marmorea di chiusura, una seconda urna con le ceneri o i resti inceneriti di una salma esumata a condizione che sussista il seguente grado di parentela: coniuge, genitore, figlio, fratello. A giudizio del Municipio è concessa pure la deponia di urne non rientranti in un grado di parentela.
E' permesso il deposito anche di ceneri o resti di altre salme, unicamente nel medesimo grado di parentela di cui sopra, senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra marmorea di chiusura.

Art. 43
Chiusura
celle -
iscrizioni

Le celle vengono chiuse con una lastra di marmo, fornita dal Comune. La sostituzione in caso di rottura o per altre ragioni viene eseguita dal Comune a spese del concessionario.

Sulla lastra marmorea sono iscritti, con i caratteri e nelle disposizioni prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché la loro data di nascita e di morte. Altre iscrizioni non sono ammesse.

E' consentito applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché un vasetto portafiori, pure metallico di tipo e misura uniformi e nelle disposizioni autorizzate dal Municipio. E' vietata la posa di qualsiasi altro oggetto.

Le spese di chiusura delle celle, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia sono a carico del concessionario. Sono pure a carico del concessionario prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri o resti inceneriti dopo la prima chiusura del cinerario.

Art. 44
Esumazioni

Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo al quale si procede in conformità dei disposti dell'art. 18. Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione delle ceneri.

CAPITOLO VII°

Ossario

Art. 45
Ossario
comune

L'ossario comune, è costituito da una camera sotterranea nella quale vengono deposte, gratuitamente, le ossa delle salme, senza alcuna distinzione qualunque sia la loro provenienza, nonché per lo spurgo di tombe.

CAPITOLO VIII°

Servizi funebri

- Art. 46
In generale I servizi funebri al cimitero comunale devono essere affidati ad imprese in possesso di autorizzazione cantonale d'esercizio.
Le spese per i servizi sono a carico degli eredi.
- Art. 47
Orari I giorni e gli orari dei funerali devono essere fissati di comune accordo con il Municipio. Non sono autorizzati funerali in Domenica o nei giorni festivi riconosciuti.
- Art.48
Esecuzione della fossa L'esecuzione della fossa per le aree comuni e a ventennio è eseguita dal Municipio tramite una ditta specializzata a cui viene affidato l'appalto. Le spese d'esecuzione sono a carico del concessionario.

CAPITOLO IX°

Tariffe

- Art. 49
a) Aree ventennali
- a) salme di persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte fr. 600.--
 - b) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni fr. 700.--
 - c) altre salme fr. 1000.--
 - d) sovrapposizione fr. 250.--
 - e) rinnovo fr. 400.--
- b) Aree a tempo indeterminato
- tomba di famiglia per 99 anni, a posto
 - persone domiciliate o attinenti fr. 800.--
 - rinnovo fr. 600.--
 - persone fuori Comune fr. 1000.--
 - rinnovo fr. 800.--
- c) Loculi cinerari
- A) loculi con un urna o una cassetta per le ceneri
 - persone domiciliate o attinenti fr. 1500.--
 - persone fuori Comune fr. 2000.--

B) posa di una seconda urna o cassetta per le ceneri

- persone domiciliate o attinenti fr. 500.--
- persone fuori Comune fr. 1000.--

C) rinnovo

- persone domiciliate o attinenti fr. 600.--
- persone fuori Comune fr. 1200.--

CAPITOLO X°

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 50
Facoltà del
Municipio
- E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area, loculo concessi quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente. In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra area, cella o loculo se possibile equivalente a quella primitiva ed esegue la traslazione a spese del Comune.
- Art. 51
Penalità
- Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa fino a fr. 10'000.-- secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile e/o penale.
- Art. 52
Applicazione
contestazioni
- L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia.
- Art. 53
Abrogazione
diritti
transitori
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento e tariffe del cimitero di Cademario del 08.10.1984. Rimangono acquisiti i diritti derivanti dall'applicazione del regolamento precedente segnatamente per le concessioni rilasciate in forma "tempo indeterminato" in base al diritto precedente.

Art. 54 Il presente regolamento, le tariffe e il piano regolatore del cimitero entrano in
Entrata in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale, riservata la
vigore ratifica del Dipartimento Istituzioni.

Art. 55 Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le
Altre disposizioni di legge in materia.

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco:
Adriano Servalli

Il Segretario:
Waldo Pfund

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Rolf Keller

Il Segretario:
Waldo Pfund

Approvazioni:

Approvazione del Municipio nella seduta del 15.06.1998 con RM 1046

Approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 20.12.1999

Approvazione del Dipartimento Istituzioni no. 45-RE-6061 del 11.02.2000
